

SCHEDA TECNICA TUTELA LEGALE SINDACATO GS

Contraente	SINDACATO GS
Oggetto dell'assicurazione	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, ovvero gli iscritti al Sindacato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia
Spese Garantite	Vi rientrano le spese: <ul style="list-style-type: none">• per l'intervento di un (1) legale liberamente scelto incaricato all' gestione del sinistro;• per l'intervento di un (1) perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;• di giustizia;• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione d'onorari e i compensi per la trasferta.
COPERTURA OPZIONALE	La copertura opzionale è prestata, <u>in aggiunta alla copertura base</u> , a tutela dell'assicurato <u>per l'ambito lavorativo</u> dipendente nei seguenti casi: COLPA GRAVE L'Assicurazione copre le spese per sostenere l'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato in conseguenza di procedimenti connessi allo svolgimento dei propri incarichi professionali presso un ente pubblico individuato nella scheda di Polizza, per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per danno erariale per colpa grave o in caso di archiviazione per mancanza del danno.

DIFESA PENALE

L'Assicurazione copre:

- a) le spese per la difesa dell'Assicurato in procedimenti penali attinenti all'attività professionale e istituzionale indicata in Polizza, per Delitto colposo o per Contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) le spese per la difesa dell'Assicurato in procedimenti penali per Delitti dolosi attinenti all'attività professionale istituzionale indicata in Polizza, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato ovvero il procedimento venga archiviato per infondatezza della notizia di reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa (morte del reo, remissione della querela, amnistia propria, prescrizione, oblazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, a seguito di condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.) o i casi di applicazione della pena su richiesta delle Parti (c.d. patteggiamento)

DIFESA EXTRACONTRATTUALE

L'Assicurazione copre le spese qualora l'Assicurato nell'ambito dello svolgimento dei propri incarichi professionali indicati in Polizza:

- a) debba sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale, avanzate da terzi nei confronti dell'Assicurato, per fatti illeciti di quest'ultimo. La copertura opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio della carica; la presente Assicurazione subentra in secondo rischio dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile e per le quali l'Assicuratore sia regolarmente intervenuto. In assenza di una polizza di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela legale non opera;
- b) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi.

OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'Assicurazione copre le spese qualora l'Assicurato debba presentare Opposizione davanti al Giudice competente avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento, per una sanzione amministrativa, di una somma di denaro pari o superiore a euro 1.000,00.

La garanzia non opera per violazioni di nome in materia fiscale/tributaria.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:

- D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.lgs. 758/94 e successive modifiche e integrazioni: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
- D.lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
- D.lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni: " Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ";
- D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.

Retroattività e Postuma

La garanzia viene prestata per i sinistri di cui l'Assicurato abbia avuto per la prima volta conoscenza a decorrere dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto ma che riguardino **fatti e condotte** (anche di natura omissiva) posti in essere dall'Assicurato **nei due anni antecedenti alla data di decorrenza della Polizza**, a condizione che l'Assicurato dichiari di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto. Allo stesso modo, la garanzia **si estende ai sinistri insorti nel Periodo contrattuale, ma conosciuti e denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto**. Qualora nel periodo precedente alla data della stipula del contratto sia stata operante a favore dell'Assicurato altra polizza di Tutela Legale, la presente garanzia opera in secondo rischio rispetto al periodo di doppia copertura assicurativa. Inoltre, nel caso in cui per le stesse coperture prestate con la presente Assicurazione sia operante una polizza di Tutela Legale stipulata dall'ente di appartenenza di cui l'Assicurato possa beneficiare, il presente contratto interviene in secondo rischio cioè ad integrazione ed esaurimento rispetto quanto dovuto dall'assicurazione dell'Ente o per le spese non riconosciute da quest'ultimo. In ogni caso, anche ove l'Ente di appartenenza dell'Assicurato non possa beneficiare di una copertura assicurativa di Tutela Legale, la presente Assicurazione si intende operante esclusivamente in via sussidiaria, una volta assolti ed esauriti gli obblighi di patrocinio da parte dell'Ente.

Massimale annuale per assicurato

30.000 euro

Durata della polizza

1 anno senza tacito rinnovo

Ambito territoriale

Italia

parametro tariffarioIl premio annuo lordo minimo della polizza collettiva è pari ad euro **10.000**.Per ogni assicurato, il premio di adesione, per la copertura opzionale, è di euro 105,00

La validità temporale della quotazione non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di invio del presente documento. La presente scheda è da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale che verrà emesso.